

## Le linee architettoniche della Repubblica

«[...] l'attuale crisi costituzionale non è senza una essenziale relazione con l'attuale crisi storica; crisi che investe tutti i rapporti umani, sia teoretici che sociali. Perciò, se vogliamo veramente ritrovare la linea solida di questa nuova architettura costituzionale, sarà necessario impostare, nella prospettiva della crisi, che travaglia la civiltà contemporanea, l'attuale crisi costituzionale. Da qui i seguenti problemi: 1°) constatare l'esistenza di una crisi di ampio respiro, che involge tutti gli ordini teoretici e pratici della vita; 2°) definire esattamente — perché siamo un po' architetti e quindi abbiamo bisogno di misurare i concetti, vorrei dire anche le parole — in che cosa consista una crisi costituzionale; 3°) vedere perché sono caduti in crisi alcuni tipi di Costituzioni precedenti; 4°) fare come l'architetto, il quale, quando ha fatto la diagnosi dell'edificio crollato, cerca di ricostruire, evitando le carenze dell'edificio che egli ha studiato. [...] ..... quando una Costituzione non è in crisi? È evidente: quando c'è proporzione fra l'assetto giuridico e l'assetto sociale ed umano. Vorrei qui richiamare quella lapidaria definizione di Dante, secondo cui il diritto è *realis et personalis hominis ad hominem proportio*. Se voi avete un edificio costituzionale, cioè un assetto giuridico della società, che è proporzionato al corpo sociale, che è proporzionato ai rapporti umani, quella Costituzione è esatta. Ma se voi avete un assetto giuridico, una Costituzione, la quale è sproporzionata al corpo sociale, alla realtà sociale e quindi alla realtà umana, quella è una Costituzione in crisi. A documento di queste dichiarazioni, potrei portare una serie di prove storiche e letterarie; ma voglio fare soltanto due esempi storici che mi paiono molto importanti; quello ricavato dalla Costituzione del 1789 e quello ricavato dalla Costituzione contrapposta, che è la Costituzione sovietica. [...] .....noi riconosciamo a priori l'apporto prezioso, che l'una e l'altra hanno dato per la conquista della civiltà umana; ma altro è riconoscere gli apporti che in un sistema io trovo, perché prodotti dagli uomini, e quindi in ultima analisi capaci di frutti buoni, altro è se il sistema è intrinsecamente viziato.

Ora, quando vedo la Costituzione del 1789 e ne analizzo la base teoretica, trovo che nei membri dell'Assemblea Costituente c'era un'idea direttiva tratta dal libro di Gian Giacomo Rousseau *Il Contratto sociale*: questo libro fu il catechismo, la base sulla quale la Costituzione del 1789 fu edificata.

E così, se faccio riferimento alla Costituzione sovietica, trovo che anch'essa inevitabilmente ha alla base questa struttura teoretica, la quale consiste in una determinata concezione dell'uomo e dei suoi rapporti con la società e lo Stato.

Ora che cosa dobbiamo fare?

Se questo è vero, se cioè è vero che ogni tipo costituzionale presenta questi tre elementi: la base teoretica, il corpo sociale e la volta giuridica, dobbiamo vedere perché in Italia si è avuta una crisi costituzionale, la quale concerne due tipi di Costituzione: una Costituzione è stata, se non scritta, tuttavia elaborata nelle sue parti essenziali dal regime fascista ed una Costituzione anteriore è quella di tipo individualista, derivata dal 1789.

Perché questi due tipi di Costituzione sono crollati e si esige un tipo nuovo di Costituzione?

Cominciamo dalla Costituzione di tipo, chiamiamolo così, hegeliano, statalista. Ora alla base di questa Costituzione, trovo una certa concezione dell'uomo e dei suoi rapporti con la società e con lo Stato. Io trovo quella famosa proposizione hegeliana che ha una immensa importanza costituzionale e che dice così: "La persona umana non ha una anteriorità rispetto alla società e

allo Stato, ma è elemento sostanzialmente unito al corpo sociale e più esattamente allo Stato". Lo Stato è una unità sostanziale e non una unità di relazione, distinzione d'importanza giuridica immensa.

Se è vera questa tesi, è vero il famoso adagio: tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato. Ma la conseguenza è questa: che dal punto di vista giuridico è inconcepibile l'esistenza di un diritto anteriore al diritto statale, di un diritto naturale, chiamatelo come volete. Non esistono nella persona umana diritti che lo Stato sia soltanto chiamato a riconoscere e a proteggere e non anche a creare. Una concezione così fatta della persona, della società e dello Stato ha come sue ineluttabili conseguenze l'eliminazione in radice della libertà umana e della personalità umana e quindi la cancellazione dei diritti naturali dell'uomo. E, badate: il diritto positivo tedesco fu di una coerenza estrema, anche prima di Hitler, quando affermò che, siccome non esistono diritti naturali, ma soltanto un diritto positivo, i diritti dell'uomo sono delle concessioni statali che lo Stato può come dare, così, in qualunque momento, per i suoi fini, ritirare.

Dopo la base teoretica, la struttura sociale. Guardate che cosa sono, nella concezione hegeliana, che qui domina, gli enti sociali. Il problema è sempre giuridico, non è metafisico. Cosa sono gli enti sociali che non sono ancora lo Stato? Organi dello Stato. Come la persona non ha una finalità propria e quindi una propria libertà, così non hanno una finalità propria e una propria libertà, e quindi un proprio statuto giuridico, tutti gli enti che non sono ancora lo Stato, ma che sono organi dello Stato: quindi privi tanto di valore originario, quanto di diritto originario. Ed ora la volta giuridica: basta richiamarci a tutta la struttura, sia economica, che politica, che culturale, che religiosa dello Stato concepito alla maniera fascista, cioè alla maniera hegeliana, per vedere come lo Stato è questo assoluto (diceva Hegel: Dio in terra), questo onnipotente, unico creatore del diritto; e quanto ai singoli, e quanto alle comunità che i singoli creano, più non hanno una spontaneità propria. Hanno invece una derivazione: sono organi di questo unico organismo che è l'organismo statale.

Io vi dico: questa Costituzione è crollata; è crollata perché diceva Vico quella famosa frase, tanto bella che bisognerebbe scriverla sul frontone di tutte le assemblee politiche, culturali ed umane: "Le cose fuori dal loro stato di natura né vi si adagiano, né vi durano". Mi pare che queste siano delle verità.

Ora perché questo crollo? Perché c'è sproporzione fra la reale natura umana, la reale struttura del corpo sociale e la volta giuridica. C'è sproporzione e una Costituzione è in crisi perché ha errate le fondamenta ed i muri maestri. Ed allora voi dite: ritorniamo alla Costituzione del 1789; ed io vi rispondo: no, anch'essa è in crisi per ragioni inverse, ma che intaccano la base teoretica e i muri maestri e che intaccano l'assetto giuridico.

Ma dove sta questa crisi? Sta in questo: voi non potete negare quanto poc'anzi vi dicevo: se leggiamo i libri riguardanti la Rivoluzione francese (e mi è sempre piaciuto il Taine perché ha una profonda analisi storica e una grande vivacità di espressione), vi si dimostra che la Costituzione del 1789 è la trascrizione giuridica delle teorie di Rousseau. E qual è questo teorema di Rousseau? Qual è questo teorema, di cui appunto il Rousseau parla come del suo problema centrale, cioè del contratto sociale?

Egli dice: gli uomini non sono sociali (proposizione giuridica e politica, questa, di importanza immensa, da cui è derivata una quantità di gravi sproporzioni nel campo economico e politico); gli uomini, dunque, egli dice, non sono sociali. E questo è il primo punto.

Secondo punto: i rapporti fra gli uomini e lo Stato si definiscono così: “nello Stato gli uomini sono liberi nella misura in cui essi si assoggettano spontaneamente alla legge”.

[...]

Se è vera la tesi che il primo ed il secondo tipo sono sbagliati, evidentemente dobbiamo cercarne un altro. Ma come lo cercheremo, con quale criterio? Con un criterio semplice: la proporzione. Bisogna che l'assetto giuridico sia proporzionato a quello sociale e quello sociale abbia una base teoretica salda. Ora, vedete, non c'è dubbio che in questi ultimi 10 anni, l'esperienza fascista, con tutte le sue tragiche cose, ha avuto come contrapposto un risultato, ed è questo: io mi ricordo che tutti noi, gran parte di noi, quando si resisteva al fascismo sul terreno teorico, si resisteva sulla trincea della persona umana; ma non della persona umana considerata soltanto in astratto, come una questione di natura puramente celestiale ed eterea, ma come la pietra angolare dell'edificio politico; perché si diceva: noi non siamo individualisti, noi non siamo del mondo passato, noi crediamo — perché siamo osservatori, storici, studiosi, politici — che l'attuale mondo, sorto dal 1789 è un mondo che crolla, è una civiltà che si trasforma, che si integra, se volete; quindi la nostra posizione critica — tanto più poi da parte dei cattolici e delle correnti socialiste — era molto evidente. C'era questa critica di principio al mondo precedente.

Ma che cosa è questa persona umana, come si costruisce per poter essere il sostegno, la pietra angolare del nuovo edificio costituzionale? Vi dico subito che mi richiamerò ora alla concezione detta dai francesi, con parola molto efficace, la concezione pluralista; essa è legata essenzialmente alla concezione della persona umana. Avremo, dunque, una base teoretica — quella della persona umana — una struttura sociale pluralista e finalmente un assetto giuridico che è conforme a questo pluralismo sociale.

Base teoretica: la persona umana. Sentite: io, per la verità, amo immensamente San Tommaso d'Aquino, non solo perché è un santo, ma perché è un pensatore di proporzioni gigantesche e di una novità perenne. Tutte le verità sono sempre nuove. Ora, quando egli dice che la persona umana è *quod est perfectissimum in tota natura*, indica subito una gerarchia di valori secondo la quale la persona umana è costruita; una gerarchia di valori che ha una ripercussione immensa su tutto l'edificio economico, politico e sociale della società. E che cosa è questa gerarchia di valori che costituisce la persona umana? Ecco, vi dico subito: questa gerarchia parte dal piano, come si dice, vegetativo, dalla base economica e terrestre — piede a terra — e salendo a gradi arriva fino all'unione con Dio. Quindi, una concezione del valore trascendente ed interiore della persona umana. Badate che non ci ingolfiamo qui in una questione metafisica, per questa ragione: perché, se voi non concepite la persona umana come valore trascendente rispetto al corpo sociale, voi avete la conseguenza dello statalismo; perché i casi sono due: o la persona ha questo valore di anteriorità rispetto al corpo sociale, ed allora essa ha uno statuto giuridico che è anteriore ad ogni costruzione statale; o non lo ha, ed allora essa è radicalmente subordinata al principio statale, membro sostanziale, come diceva Hegel, del corpo statale. Non si esce da questo dilemma: o voi accettate questa concezione del valore trascendente, e potete ancorare i diritti naturali e imprescrittibili della persona umana; o voi non accettate tale concezione, ed allora siete ineluttabilmente condotti alla concezione dei diritti riflessi. Questo il primo punto.

Secondo punto, che è importantissimo e lo integra: questa persona umana, che ha questa gerarchia di valori che si appunta in Dio, non è isolata; è in relazione reale come dicevano gli

scolastici — in relazione reale, non volontaria soltanto — con gli altri e si articola organicamente; si sviluppa, cioè, organicamente in una serie ordinata e crescente di entità sociali che vanno dalla famiglia alla comunità religiosa, dagli organismi di classe alle comunità del lavoro e che si coordinano nello Stato. Badate, questo è molto, importante: lo Stato non è tutta la società, ne è una delle forme sociali nelle quali si articola l'organismo sociale; c'è lo Stato, la società politica, ma c'è anche la società economica, c'è la società religiosa e familiare e così via. Lo Stato è l'assetto giuridico di tutta questa società, ma non l'assorbe: soltanto la dirige, la coordina, la integra e, dove è necessario, la sostituisce. Ma la funzione statale — in questa concezione — è rispettosa sia della realtà della persona, come creatura libera avente questo valore trascendente, sia della realtà di tutti questi enti, che questa creatura libera crea e che hanno perciò un loro originario statuto giuridico. Quindi una conseguenza di grandissimo valore: cioè, quella concezione statolatrica — che fu creata in gran parte dal diritto tedesco già prima del fascismo e del nazismo — che assume come principio il criterio della sovranità assoluta dello Stato e come diritto l'unico diritto statale, è sbagliata; esiste una pluralità di ordini giuridici, che ieri sera ci ha ricamato il nostro illustre maestro, onorevole Orlando, una pluralità di ordinamenti. Tutte le correnti più vive del pensiero sociale contemporaneo, sia cattolico che socialista — la corrente che si ispira soprattutto al pensiero proudhoniano — partono da questa visione pluralistica del corpo sociale conforme alla persona umana. Mi ricordo una frase appunto di Proudhon che dice: “Tra l'individuo e lo Stato io vorrei costruire un mondo”; cioè una revisione integrale del diritto di proprietà, una revisione integrale della struttura economica e della struttura politica governata da questo principio, che è fondamentalmente rispettoso di questa espansione libera, ma coordinata, ma sorvegliata, della persona umana e degli enti nei quali essa si espande. La conclusione è questa: se è vera la concezione della presente base teoretica che ho delineata, se è vera questa struttura pluralista del corpo sociale, la conseguenza è questa: l'assetto giuridico non può essere né individualista, né statalista; è un assetto giuridico conforme a questa visione, un assetto giuridico pluralista, che ha come conseguenza che la Carta integrale dei diritti dell'uomo non è quella del 1789. Lì vi sono alcuni diritti dell'uomo, ma sono ignorati altri e fondamentali: i diritti sociali, cioè i diritti che sono collegati alla persona umana, non in quanto singolo, ma in quanto membro di queste collettività crescenti che vanno dalla famiglia allo Stato. Una Carta integrale dei diritti dell'uomo non può essere una carta dei diritti individuali, ma accanto ad essi deve porre questi diritti sociali, e quindi i diritti delle comunità e delle collettività di cui gli uomini fanno parte necessariamente per lo sviluppo della loro persona. Ecco, quindi, questa Carta costituzionale che vi appare come nuova, integrale, pluralista dei diritti.

[...] ... debbo richiamarmi ad una frase di De Victoria, che è veramente il fondatore del diritto internazionale. C'è poco da dire, è una cosa immensa. Ad un certo punto egli disegna la struttura giuridica della comunità internazionale, e la disegna, egli dice, ricalcando la struttura giuridica della Chiesa cattolica. Come la Chiesa cattolica fa del mondo una *unica res publica religiosa*, così, esiste una *res publica civile*, che è la *res publica Christianorum*, che fa sì che *totus mundus est quasi unica res publica*, cioè tutto il mondo è coordinato come un'unica città. Ed io richiamo anche l'attenzione sugli articoli 3 e 4 del nostro progetto. L'articolo 3 dice: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, e l'articolo 4, con una maggiore audacia, dice, in sostanza, che la sovranità dello Stato va considerata nell'ambito della comunità internazionale.

Io vi chiedo: che cosa significa tutto questo? Significa che la nostra Costituzione intende ispirarsi alla concretezza dei rapporti di cui abbiamo parlato e riconosce che esiste una comunità internazionale — *totus mundus est quasi unica res publica* — e la rispecchia nel suo ordinamento e ne fa uno dei pilastri della Carta costituzionale.

La famiglia delle genti umane si modella sulla Chiesa cattolica. Io osservo i fatti. Poi, badate, devo fare un richiamo, perché a me la metafisica serve per indagare i problemi della politica e quindi quelli sociali.

[...]

Io posso rispondere: è una Costituzione umana. Perché umana? Perché essa indaga obiettivamente le strutture dell'uomo: Ma l'uomo è fatto così, c'è poco da fare, perché Dio esiste, l'uomo esiste e la realtà del corpo sociale si articola in quella maniera: è così la realtà. La Costituzione si adatta a questa realtà strutturale, umana e sociale. Quindi, è umana. Ma posso anche dire che è cristiana. Perché è cristiana? Mi richiamo a quanto ho detto poc'anzi, perché vi sono delle acquisizioni di ordine naturale, le quali sono dovute al cristianesimo, che ha doppia funzione: una funzione rivelatrice dell'ordine della grazia soprannaturale, una funzione rivelatrice dell'ordine della natura: *gratia non destruit naturam*. Quindi, il Vangelo ci rivela l'uomo nella grazia, ed anche l'uomo quale è nella sua natura. È per questo che la casa costruita secondo il principio cristiano, è una casa fatta per tutti gli uomini di buona volontà, credenti o non credenti, perché è fatta per l'uomo. (Interruzioni a sinistra — Commenti).

Quindi, questa casa è umana, perché umana è la concezione della persona quale ho delineato, umana è la concezione del corpo sociale, umana la concezione del diritto che costituisce la volta di questo edificio. Però, ripeto, è umana, ma ha la sua radice in quella rivelazione dell'ordine naturale, di cui è stato detto che non possiamo più, in ordine a queste verità, non essere cristiani. Non c'è niente da fare: questa è la struttura delle cose, e su questa struttura delle cose si edifica la casa. (Applausi al centro).

Ora, rispondo con brevissimi accenni a quanto ha detto l'onorevole Nenni ieri sera. L'onorevole Nenni dice: "Lo Stato deve o non deve essere laico?". Vedete, la cosa mi ha impressionato. È vero che altre volte l'avevo letta, ma ieri sera mi ha colpito e mi sono chiesto: che significa Stato laico?

Stiamo sempre alla precisazione dei concetti. Stato laico? Perché, vedete, per quel famoso principio che esiste sempre una base teoretica di tutte le cose, anche inconsapevolmente (perché l'azione è sempre diretta dall'idea) non esiste uno Stato agnostico: come si concepisce la realtà umana, come si concepisce la società, così si costruisce la volta giuridica. Ora, se l'uomo ha questa orientazione intrinsecamente religiosa, senza una qualifica, ed allora, che significa Stato laico, se lo Stato è l'assetto giuridico della società? Se l'uomo ha questa intrinseca orientazione religiosa, se necessariamente questa intrinseca orientazione si esprime in comunità religiose, non esiste uno Stato laico. Esiste uno Stato rispettoso di questa orientazione religiosa e di queste formazioni religiose associate, in cui esso si esprime. Il termine è contraddittorio: non c'è Stato laico, non c'è Stato agnostico: non dobbiamo fare uno Stato confessionale (Commenti), uno Stato, cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede; dobbiamo solo costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale».

(G. La Pira, Una Costituzione per l'uomo. Intervento in Assemblea Costituente sul progetto di Costituzione, 11 marzo 1947 in G. La Pira, La casa comune. Una Costituzione per l'uomo, a cura di U. De Siervo, Cultura Nuova Editrice, Firenze 1996<sup>2</sup>, 233-258).